



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Clotilde Fierro	Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi	Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **490/2023** R.G.L. promossa da:

PAPA Agatino Maurizio, elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv. S. Boldrini che lo rappresenta e difende per procura in atti

PARTE APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente pro tempore, difeso dagli Avv.ti T. Parisi e S. Zecchini per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Torino presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto

PARTE APPELLATA

Oggetto: indebito pensionistico.

CONCLUSIONI

Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 22/09/2023.

Per parte appellata: come da memoria depositata in data 6/12/2023.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, PAPA Agatino Maurizio proponeva appello avverso la sentenza n. 1006/23 in data 16/05/2023 del Tribunale di Torino, che aveva rigettato le domande avanzate contro l'I.N.P.S. di accertamento dell'illegittimità del provvedimento del 12/03/2021 (con cui gli era stata revocata la pensione cat. VUCUM n. 06700546, decorrente dal 1°/12/2018, in quanto non maturato il relativo diritto per effetto dello stralcio di debiti contributivi IVS disposto



dall'Agenzia delle Entrate) e di annullamento del relativo indebito di € 15.013,31, rivendicato in restituzione dall'Istituto a titolo di recupero quote di pensione.

Parte appellante, con un unico articolato motivo, lamentava che il primo Giudice aveva ommesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di inammissibilità della pretesa restitutoria avversaria in considerazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, co. 2, l. n. 88/89 (come autenticamente interpretato dall'art. 13 l. n. 412/91), sia degli errori commessi dall'ente previdenziale nel liquidare una pensione non dovuta, sia della carenza di dolo da parte dell'interessato.

Si è costituito l'I.N.P.S. evidenziando che la controparte, dopo la revoca di quella in oggetto, aveva inoltrato un'altra domanda di pensione (con conseguente rinuncia alla prima), contestando nel resto la fondatezza dell'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.

All'udienza del 20/12/2023, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.

2. L'appello non può essere accolto.

2.1. Si rileva, innanzitutto, come le specifiche ragioni per cui la pretesa restitutoria dell'I.N.P.S. sarebbe illegittima ai sensi dell'art. 52, co. 2, l. cit. siano state illustrate (inammissibilmente ex art. 437, co. 2, c.p.c.) soltanto nel ricorso in appello, in quanto nell'originario atto introduttivo del giudizio di primo grado PAPA Agatino Maurizio si era limitato a eccepire in merito, alquanto genericamente, che *«l'indebito pensionistico sarebbe irripetibile essendo il medesimo dovuto a un errore commesso dall'Istituto, in assenza di dolo dell'assicurato»* (pag. 6), senza alcun'ulteriore puntualizzazione o specifica tematizzazione.

2.2. In ogni caso – anche a prescindere da ciò – si osserva che l'art. 13 l. n. 412/91, prima ancora di indicare i criteri che consentono o meno la ripetibilità delle somme indebitamente percepite, presuppone che il provvedimento di rettifica «risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» (sottolineature dell'estensore) – tant'è che «L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato [...], difettando



anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.» (Cass. n. 10337/23).

In questo senso, non è vero che il primo Giudice (a fronte, peraltro, degli angusti limiti nei quali era costretta, come si è visto, la domanda subordinata) non abbia motivato in proposito, avendo invece escluso, appunto, la sussistenza di qualunque errore imputabile all'I.N.P.S., «che a seguito della comunicazione della Direzione Centrale Entrate [che aveva autonomamente disposto la “rottamazione” delle pregresse cartelle di pagamento, come pure riconosciuto dallo stesso opponente, n.d.e.], in data 22 aprile 2020, già in data 12 maggio 2020, ha segnalato al ricorrente che a seguito dello stralcio di alcuni periodi contributivi la situazione assicurativa ad oggi non consente una permanenza del diritto a pensione e lo ha invitato a presentare ulteriore documentazione» (sentenza, pag. 4).

A parte il fatto che l'effettività e la correttezza di questo iter crono-procedurale seguito dall'Istituto non sono state in sé contestate con specifico motivo d'appello, si fa presente che:

- a) l'I.N.P.S., come si evince dalla documentazione versata in atti il 20/02/2023, aveva avuto notizia dello stralcio dei debiti per contributi IVS non prima del 22/04/2020 e, dopo il relativo accertamento, aveva provveduto a comunicarlo al Patronato del pensionato invitandolo a fornire «eventuali comunicazioni ricevute da Agenzia delle Riscossione», che venivano inviate all'Istituto in data 29/06/2020 (docc. nn. 1, 2, 4 e 5 di parte ricorrente), con conseguente interruzione dell'erogazione della pensione a far data dal 1°/07/2020;
- b) il rilievo per cui l'errore dell'I.N.P.S. sarebbe consistito nell'aver liquidato «per il periodo 12/2018 - 30/06/2020, in virtù della predetta contribuzione, una pensione risultata non spettante» (ricorso, pag. 10) non è pertinente, là dove vorrebbe far coincidere il presunto vizio del provvedimento di revoca con il legittimo contegno tenuto dall'Istituto prima dell'intervenuto stralcio;
- c) né si può ravvisare un errore nel fatto che l'I.N.P.S. non avesse «mai restituito le somme ingiustificatamente incassate con il pagamento delle cartelle, neppure portandole in compensazione con la maggior somma asseritamente dovuta» (ibid.), nella misura in cui, come precisato dall'appellato (nel silenzio contestatorio



dell'appellante), «l'eventuale restituzione delle somme versate ad ADER e poi oggetto di stralcio, la richiesta deve esser effettuata ad ADER» (comparsa, pag. 3).

Non sussiste, pertanto, alcun errore imputabile all'I.N.P.S., il cui contegno non era stato in alcun modo discontinuo o contraddittorio rispetto a quanto disposto, in altra sede, dall'ADER; né rilevano di per sé la data di entrata in vigore della legge introduttiva della "rottamazione" delle cartelle esattoriali (rilevando invece il momento dell'effettivo stralcio), o l'eventuale prescrizione dei debiti contributivi ivi portati, non accertata giudizialmente e neppure oggetto del presente appello.

3. Per tutte le suesposte ragioni (che assorbono ogni ulteriore doglianza, compresa l'eccepita rinuncia tacita alla pensione), l'appello dev'essere rigettato; la peculiarità della vicenda e l'assenza di malafede da parte dell'interessato legittimano senz'altro la compensazione delle spese del grado, restando a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

Respinge l'appello;

Compensa le spese;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 20 dicembre 2023.

Il Consigliere estensore

Dott. Fabrizio Aprile

La Presidente

Dott.ssa Clotilde Fierro

